REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

Sezione Specializzata in Materia d'Impresa

Composto dai seguenti Magistrati:

dr.ssa Liliana Guzzo, Presidente

dr.ssa Alessandra Ramon, Giudice rel.est.

dr. Luca Boccuni, Giudice

Ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile promossa con atto di citazione ritualmente notificato e iscritta al n. 11788 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi per l'anno 2016 da:

A rappresentata e difesa dagli Avv.ti e L. giusta mandato in atti

ATTRICE

Contro

B srl rappresentata e difesa dall'Avv. , giusta mandato in atti

CONVENUTA

CONCLUSIONI:

Per parte attrice:

In via principale:

Accertare e dichiarare che la sig.ra A ; ha legittimamente esercitato il recesso dalla società B S.r.l. per una quota pari al 29% del

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2c1acbf51b64a730117a4e98607cef43 - Firmato Da: RAMON ALESSANDRA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 417615cf922807d6bb88d5c318

capitale sociale e, per l'effetto, accertare e dichiarare il suo diritto alla liquidazione della quota sociale;

Accertare e liquidare il valore della partecipazione sociale della sig.ra A nella società B S.r.l., con riferimento alla data dell'effettuato recesso;

Condannare la società B S.r.l. al pagamento in favore della sig.ra A della somma come più sopra accertata, nei termini di legge, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalla data della presente domanda giudiziale sino a quella del saldo effettivo.

In via subordinata:

Accertare e dichiarare che la sig.ra A ha legittimamente esercitato il recesso dalla società B S.r.l. per una quota pari all'intera partecipazione sociale del 30 % e, per l'effetto, accertare e dichiarare il suo diritto alla liquidazione della quota sociale; accertare e liquidare il valore della partecipazione sociale della sig.ra A nella società B S.r.l. con riferimento alla data dell'effettuato recesso;

Condannare la società B S.r.l. al pagamento in favore della sig.ra A della somma come più sopra accertata, nei termini di legge, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalla data della presente domanda giudiziale sino a quella del saldo effettivo.

In ogni caso con rifusione di spese e di competenze del presente giudizio.

In via istruttoria: si chiede che codesto Giudice voglia ordinare ai sensi dell'art. 210 c.p.c. l'esibizione del libro giornale di B S.r.l. relativo all'annualità di fatturazione 2016, al fine di accertare l'effettivo pagamento dei corrispettivi indicati nelle fatture prodotte da controparte sub 17, 18, 19, 20 e 21."

Per parte convenuta: "In via preliminare/pregiudiziale: respingersi le domande della Signora A come inammissibili per carenza di interesse e/o legittimazione all'azione. Nel merito: respingersi come infondate in fatto e diritto le domande dell'attrice.

In ogni caso: spese ed onorari di lite tutti rifusi, da liquidarsi secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 tenendosi conto del valore della lite.

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2c1acbf51b64a730117a4e98607cef43 - Firmato Da: RAMON ALESSANDRA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 417615cf922807d6bb884d5c318

In via istruttoria: per quanto occorresse e senza con ciò acconsentire ad alcuna inversione."

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 9.11.2016, A evocava in giudizio B srl e, premesso di essere titolare di una quota di partecipazione nella stessa del valore nominale di euro 15.000.000,00, pari al 30% del capitale sociale, chiedeva accertarsi e dichiararsi la legittimità del recesso, comunicato il 30.8.2016, limitato alla quota del 29% del capitale sociale, o, in via subordinata, nella denegata ipotesi di ritenuta inefficacia dell'operato recesso parziale, accertarsi e dichiararsi la legittimità del recesso per l'intera partecipazione sociale, con corrispondente obbligo per la società, in entrambi i casi, di liquidare nei termini di legge la partecipazione medesima.

A fondamento delle proprie domande deduceva che all'esito della cessione da parte del fratello X, in data 23.6.2015, dell'intera partecipazione nella società, le quote di partecipazione sociale in B erano divenute le seguenti: 1% al sig. C, padre dell'attrice, 39% a D, madre dell'attrice, e 30% a ciascuna delle sorelle E e A

di essere receduta, con comunicazione 30.8.2016, per la misura del 29% della propria partecipazione in B srl, così da essere attualmente socia del restante 1%, in ragione dell'intervenuta modifica dell'oggetto sociale, determinata dalla sottoscrizione di un contratto di affitto dell'intero complesso aziendale per la durata di anni dieci, con la società F srl, proposto dall'amministratore C in occasione del consiglio di amministrazione del 14.6.2016 e sottoscritto in data 28.7.2016;

che con la comunicazione di recesso del 30.8.2016 aveva altresì chiesto il rimborso della partecipazione sociale, da determinarsi come per legge, e che le reiterate richieste alla società erano state vane, atteso che la stessa contestava la legittimità del recesso.

Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle epigrafate conclusioni.

Si costituiva la società convenuta, chiedendo il rigetto delle domande attoree.

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2c1acbf51b64a730117a4e98607cef43 - Firmato Da: RAMON ALESSANDRA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 417615cf922807d6bb88d5c3182eeb

Deduceva che all'epoca della dichiarazione di recesso non esisteva in capo all'attrice alcuna quota;

deduceva che, nel corso dell'assemblea del 2.8.2015, in cui l'assemblea, a fronte dell'ingente deficit patrimoniale, aveva deliberato l'azzeramento del capitale sociale, e la ricostituzione mediante aumento del capitale con sovraprezzo, da destinare alla copertura delle perdite residue, l'attrice aveva invero dichiarato di non voler sottoscrivere la propria quota del 30% del capitale sociale, riservandosi di farlo nei termini assegnati *ad hoc*, sicché la socia D aveva sottoscritto e liberato quel 30% con atto immediatamente efficace, sottoposto alla condizione risolutiva dell'eventuale esercizio del diritto di opzione da parte dell'originaria titolare, A

che in data 30.8.016 la stessa aveva dichiarato di sottoscrivere l'1 % e di recedere per il restante 29%, e che tale recesso non poteva considerarsi valido, tanto più che, diversamente opinando, i soci avrebbero dovuto pagare il 29% due volte: una prima volta in sede di ricostituzione del capitale, sottoscrivendo e liberando la quota di pertinenza di A , e una seconda volta riacquistando/rimborsando la quota medesima al socio receduto.

Contestava, peraltro, che fosse intervenuta alcuna modifica dell'atto costitutivo rilevante ai sensi dell'art 2479 comma II n 5 c.c., deducendo che il contratto d'affitto aveva ad oggetto solo una parte, ancorché rilevante, dell'azienda, sicché era rimasto in capo alla società il possesso della restante parte, comprensiva della conduzione di oltre 17 ettari a vigneto, dell'utilizzo di marchi rilevanti, della produzione e vendita di grandi quantitativi di uva;

deduceva che, peraltro, l'oggetto sociale della società B contemplava espressamente la locazione di aziende, e che lo Statuto prevedeva, in capo agli amministratori, il potere di stipulare contratti di affitto d'azienda.

Deduceva che la stessa attrice aveva proposto l'affitto d'azienda ad altra conduttrice, ovvero la G , facente capo alla stessa attrice e al di lei marito, di tal che non poteva essere la differenza di affittuario a determinare il dissenso rispetto alla tipologia di operazione.

In via subordinata, deduceva la decadenza dell'attrice dalla facoltà di esercitare il diritto di recesso ex art 2473 cc, posto che l'assemblea aveva deliberato in data 8.11.2016

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2c1acbf51b64a730117a4e98607cef43 - Firmato Da: RAMON ALESSANDRA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 417615cf922807d6bb88d5c318

l'approvazione della proposta di affitto degli amministratori, ma l'attrice non aveva reiterato il recesso entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera, avvenuta il 14.11.2016;

In via ulteriormente subordinata deduceva l'inefficacia del recesso esercitato per una sola parte della quota, così come del recesso per l'intera quota condizionato all'accertamento dell'inefficacia dell'operato recesso parziale;

In via di estremo subordine chiedeva che ai fini del rimborso della quota il valore della stessa fosse commisurato al valore dell'epoca in cui la quota non era stata ancora azzerata rimborso ella quota fosse

Concessi alla prima udienza i termini per il deposito delle memorie ex art 183, VI c cpc, il GI fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni; all'udienza del 27.3.2019, le parti precisavano le conclusioni sopra riportate e il GI riservava la decisione al Collegio, concedendo i termini ex art 190 cpc.

Come noto, in tema di S.r.l. il recesso è inderogabilmente riconosciuto per legge in una serie di casi ed è pacifico, in dottrina e giurisprudenza, che esigenze di certezza portino ad escludere interpretazioni estensive o analogiche delle cause di recesso.

L'art. 2473 c.c. prevede due distinti titoli di recesso, con riguardo al mutamento di oggetto sociale: "il cambiamento di oggetto" per deliberazione di assemblea e il compimento di operazioni, da parte degli amministratori, pur in assenza di una previa deliberazione dei soci, che "comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società".

Nel caso di specie, l'attrice si duole dell'iniziativa degli amministratori, che hanno sottoscritto il contratto d'affitto di ramo d'azienda con ≠ S.r.l., in data 1.8.2018; la delibera assembleare di ratifica è invero successiva al suo recesso; peraltro, va osservato che, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza (cfr., *ex multis*, Tribunale Torino 3.7.2017), anche nel caso di cambiamento dell'oggetto per deliberazione d'assemblea il mutamento deve rivestire carattere non formale o lessicale, bensì "sostanziale", come previsto, per le SpA, dall'art 2437 cc, che richiede un "cambiamento significativo dell'attività della società".

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2c1acbf51b64a730117a4e98607cef43 - Firmato Da: RAMON ALESSANDRA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 417615cf922807d6bb88d5c318

Come premesso, il recesso è invero uno strumento eccezionale, accordato al socio assente, astenuto, dissenziente, in reazione a una deliberazione assunta o a operazioni poste in essere senza il suo consenso, tali da determinare una sostanziale variazione delle condizioni di rischio dell'investimento (cfr. Trib. Roma 5.7.2011).

Il diritto di recesso per mutamento dell'oggetto sociale può dunque essere riconosciuto, ad esempio, là dove la società sia passata dall'essere operativa in un settore circoscritto ad essere una holding pura, il cui oggetto sociale consiste nell'assunzione e gestione di partecipazioni in società di qualsiasi tipo e specie, senza alcuna limitazione in ordine al settore di attività delle partecipate, posto che in tal caso è senz'altro ravvisabile una concreta variazione delle condizioni di rischio dell'investimento (cfr. Trib Torino 3.7.2017 cit.).

Non altrettanto può ritenersi, invece, nella fattispecie in esame: la stipula del contrato di affitto di una parte d'azienda è invero espressamente inclusa nell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, che, all'evidenza, ripropone lo stesso contenuto dello Statuto preesistente: "locazione attiva e passiva di impianti (e) di aziende agricole", e deve osservarsi che l'assenza della congiunzione "e" nello Statuto vigente all'epoca del recesso dell'attrice (reintrodotta nella successiva modifica statutaria) oltre a non incidere sul contenuto della clausola statutaria è all'evidenza frutto di un errore materiale.

Peraltro, il potere di stipulare contratti di locazione è espressamente attribuito dall'art 17 dello Statuto agli amministratori, e ciò conferma che la possibilità di addivenire alla conclusione di un contratto di locazione fosse contemplata al momento in cui i soci sottoscrissero il contratto di società.

E' poi documentale la circostanza che la società stia proseguendo il proprio *core business*, consistente nella coltivazione di viti, nella trasformazione e commercio di prodotti vinicoli e assimilati: la stessa conduce ancora 17 ettari a vigneto (cfr. i contratti di affitto prodotti sub docc. 13, 14, e 15 di parte convenuta), produce e vende grossi quantitativi di uva (cfr. fatture prodotte sub 17,18,19,20, successive al contratto d'affitto), è tuttora titolare di marchi che non risultano oggetto del contratto di affitto (cfr. sub doc 16 di parte convenuta la visura marchi e sub doc 8 di parte attrice il contratto di affitto B F).

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2c1acbf51b64a730117a4e98607cef43 - Firmato Da: RAMON ALESSANDRA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 417615cf922807d6bb88d5c318

Deve infine osservarsi che secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza, "è contrario a buona fede e quindi illegittimo l'esercizio del diritto di recesso solo strumentalmente giustificato dal – in thesi intervenuto – mutamento rilevante dell'oggetto sociale" (Tribunale Bologna, 3 ottobre 2017), quando, come nel caso di specie, prenda le mosse da una operazione che lo stesso socio aveva proposto e, dunque, approvato, risultando documentale (cfr corrispondenza sub doc. 10 di parte convenuta) e mai contestato che la stessa attrice , anteriormente alla stipula del contratto con F , aveva a sua volta proposto altro contratto di affitto di ramo d'azienda in favore di G srl, società riconducibile alla stessa e al di lei marito.

La domanda di parte attrice, volta ad accertare la legittimità del recesso e il diritto alla liquidazione della quota, dev'essere pertanto rigettata.

Le spese seguono la soccombenza: sono pertanto poste a carico dell'attrice le spese sostenute dalla parte convenuta, liquidate in dispositivo giusta DM 55/2014, tenuto conto del mancato espletamento di attività istruttoria.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE CIVILE e PENALE di VENEZIA

Definitivamente pronunciando nella causa 11788/2016

Rigetta le domande proposte da A nei confronti di B srl;

Condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla convenuta, che liquida in euro 9200,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, ed accessori di legge.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 19.6.2019

Il Giudice Est — Il Presidente

Dr.ssa Alessandra Ramon — Dr.ssa Liliana Guzzo

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2c1acbf51b64a730117a4e98607cef43 - Firmato Da: RAMON ALESSANDRA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 417615cf922807d6bb88d5c318